

Repubblica Italiana  
REGIONE SICILIANA



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 7977 / 2018.11 del 16 Aprile 2018 Pos. Coll. e Coord. n.2.

Oggetto: Nomina Assessore usi civici. Quesito.

Assessorato Regionale dell'Agricoltura  
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea  
Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale  
Unità di Staff 4 – Segreteria del Commissariato per la  
liquidazione degli Usi Civici  
Palermo  
(Rif. Prot. 3178 del 9.2.2018)

1. Con la nota in riferimento viene posta in rilievo l'applicazione dell'articolo 57 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32, in relazione alla nomina degli "assessori agli usi civici", istituiti con l'articolo 28 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

Si riferisce che il citato articolo 57 *"stabilisce che i predetti assessori vengano nominati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su proposta del Commissario agli Usi Civici e scelti tra magistrati con qualifica non inferiore a Consigliere di Corte di Appello, avvocati dello Stato con anzianità in servizio nella qualifica di almeno 7 anni e funzionari regionali con qualifica non inferiore a direttore regionale"*.

Nella considerazione che la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, nel disciplinare le funzioni esercitate dall'organo politico e quelle spettanti alla dirigenza, assegna ai dirigenti delle strutture di massima dimensione, il compito di organizzazione degli uffici e delle risorse umane, viene chiesto parere riguardo il *"potere di nomina degli assessori agli usi civici"*, nonché la possibilità di poter nominare per tale incarico, dirigenti regionali di terza fascia.

2. In ordine alla consultazione richiesta si osserva quanto segue.

L'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 (che ha recepito in ambito regionale la separazione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni amministrative, già introdotta nell'ordinamento statale con il D.lgs 3 febbraio 1993, n. 2), disciplina le funzioni di indirizzo politico amministrativo, prevedendo che *"il Presidente della Regione e gli Assessori esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali*

funzioni, verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti”.

In tale contesto, la lettera e) del medesimo articolo 2 attribuisce loro le “le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni”.

In tal senso, quindi, un'interpretazione congiunta della predetta disposizione, con quella prevista dall'articolo 57 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32, secondo cui *“nelle more del generale riordino della materia e per consentire la ricognizione dei diritti di uso civico, nonché la formulazione di proposte idonee alla definitiva liquidazione all'ufficio del commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici in Sicilia, sono assegnati dieci Assessori, nominati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su proposta del commissario regionale e scelti tra magistrati con qualifica non inferiore a consigliere di Corte di appello, avvocati dello Stato con anzianità di servizio nella qualifica di almeno sette anni e funzionari regionali con qualifica non inferiore a direttore regionale”*, non sembra poter far dubitare circa il potere di nomina in capo agli Assessori regionali.

Al riguardo può osservarsi, così come già rilevato da questo Ufficio in occasione di precedenti consultazioni (cfr. *ex multis* parere n. 275/2003) che *“dopo la separazione fra le funzioni di indirizzo dell'organo politico e quelle di gestione affidate alla dirigenza, (...) non è da escludere che dopo la riforma possa permanere in capo all'organo politico un potere di nomina laddove previsto da una speciale normativa anteriore all'entrata in vigore del D.lgs. 29/1993”*.

Quanto al secondo quesito posto all'attenzione dello scrivente, deve preliminarmente osservarsi che l'articolo 20 (disposizioni finali) della legge regionale 15 maggio 2000, 10, ha soppresso i ruoli regionali di direttore regionale o equiparato e di dirigente superiore amministrativo<sup>1</sup>, introducendo con l'articolo 7, comma 4, la possibilità che il dirigente di struttura di massima dimensione assuma la denominazione (*rectius* l'incarico) di Segretario Generale, Dirigente Generale, Ispettore Generale, Avvocato Generale o Ragioniere Generale.

Al riguardo si osserva che l'articolo 11, comma 4 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, ha previsto che *“l'incarico di dirigente generale è conferito, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, a dirigenti di prima fascia, nonché ai soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10”*.

Il successivo comma 5 prevede, tuttavia, che *“l'incarico di dirigente generale può essere, altresì, conferito a dirigenti dell'amministrazione regionale purché, in tal caso, gli stessi siano in possesso di laurea, abbiano maturato almeno sette anni di anzianità nella qualifica di dirigente, siano in possesso di formazione professionale e culturale nonché di capacità ed attitudini adeguate alle funzioni da svolgere, riscontrabili con riferimento all'avere espletato attività connesse al formale conferimento di funzioni di coordinamento, di direzione o preposizione a uffici o strutture della pubblica amministrazione regionale, nazionale e locale, compresi gli enti sottoposti a vigilanza e controllo da parte della Regione, purché non siano incorsi nella valutazione negativa di cui all'articolo 10 della*

<sup>1</sup> *“Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, a far data dalla definizione del conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 9 sono abrogate le norme regionali incompatibili con la presente legge e sono soppressi i ruoli regionali di direttore regionale o equiparato e di dirigente superiore amministrativo e tecnico ed ogni norma di legge connessa alla regolamentazione degli uffici e delle funzioni”*.



legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. La distinzione in fasce non rileva ai soli fini del conferimento dell'incarico di cui al presente comma".

Si ritiene, pertanto, non rilevando la distinzione in fasce ai soli fini degli del conferimento degli incarichi di cui al comma 5 citato, che l'appartenenza al ruolo dirigenziale potrebbe essere condizione sufficiente per il conferimento dell'incarico di Dirigente Generale, indipendentemente dalla fascia di appartenenza, salva ovviamente la sussistenza degli ulteriori requisiti professionali previsti.

Non può, tuttavia, sottacersi che le due norme in riferimento e, più segnatamente, l'articolo 57 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32 e l'articolo 11 della citata legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, facciano riferimento a due differenti *status* giuridici, rivolgendosi la prima a funzionari con qualifica non inferiore a direttore, e la seconda all'incarico di dirigente generale.

In tal senso, quindi, e benchè le funzioni della (ex) qualifica di direttore regionale siano oggi sostanzialmente sussumibili tra quelle di Dirigente Generale (dirigente di struttura di massima dimensione), resta evidente la discrasia formale della legge 32/1991 che, nell'enunciazione dei soggetti nominabili ad Assessore, si riferisce, tra le altre, ad una qualifica non più presente nei ruoli regionali, ed al riguardo non può che auspicarsi un intervento legislativo chiarificatore, che tenga conto delle modifiche introdotte dalla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

Nei termini che precedono viene reso l'avviso dello scrivente.

\*\*\*\*\*

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Avv. Dario Schelfi  


Il dirigente avvocato  
Anna Maria La Vecchia





L'AVVOCATO GENERALE

Gianluigi M. Amico



